



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

Ponte Capriasca, 21 gennaio 2025

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2025

L'Ordinanza in oggetto è stata adottata con risoluzione municipale n. 22 del 20 gennaio 2025.

Contro tale decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC e 44 RALOC) entro il termine di pubblicazione (30 giorni).

Data di inizio della pubblicazione: 22 gennaio 2025.

PER LA CANCELLERIA

La Segretaria

Daniela Bernardini





Municipio Ponte Capriasca

Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2025

Il Municipio di Ponte Capriasca, richiamati:

- gli artt. 296 e 297 della Legge Tributaria del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo cantonale concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025 del 6 novembre 2024;

decreta:

Art. 1 – Principio

L'imposta comunale ordinaria diretta per l'anno 2025 è riscossa per il tramite del Centro Sistemi informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Art. 2 – Modalità di incasso

La riscossione dell'imposta comunale ha luogo in quattro rate.

Tre rate vengono prelevate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto e/o in base all'ultima tassazione emessa.

La quarta rata è a conguaglio.

Art. 3 – Termini di pagamento

I termini di pagamento delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

Richiesta d'acconto

- 1° rata – esigibile al 1° aprile 2025
- 2° rata – esigibile al 1° giugno 2025
- 3° rata – esigibile al 1° agosto 2025

Termine di pagamento

- 30 aprile 2025
- 30 giugno 2025
- 31 agosto 2025

4° rata a conguaglio, a partire dall'anno 2026, alla data di intimazione del conteggio.

Art. 4 – Interessi remunerativi

Gli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulle restituzioni di imposta sono conteggiati sulla base dei tassi fissati agli articoli 2 e 3 del Decreto esecutivo cantonale concernente la riscossione ed i tassi d'interessi delle imposte cantonali valevoli per l'anno 2025.

Art. 5 – Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle rate o dei conguagli non è pagato entro i termini fissati dalla presente Ordinanza è prelevato un interesse annuo sulla base dei tassi fissati all'art. 6 del Decreto esecutivo cantonale concernente la riscossione ed i tassi d'interessi delle imposte cantonali valevoli per l'anno 2025.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.



Art. 6 – Interessi minimi: rinuncia alla riscossione

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

Art. 7 – Validità temporale dei tassi di interesse

I tassi d'interesse di cui agli art. 4 e 5 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2025. Il tasso d'interesse di ritardo applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 8 – Tassa di diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento è prelevata una tassa di CHF 50.00.

Art. 9 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2025.

Art. 10 – Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Giovanni Quadrelli

La Segretaria
Daniela Bernardini



(Handwritten signatures of Giovanni Quadrelli and Daniela Bernardini)

Adottata con risoluzione municipale n. 22 del 20 gennaio 2025

Data di pubblicazione all'albo comunale (art. 192 LOC): 22 gennaio 2025.